

N. R.G. 16/2015



TRIBUNALE ORDINARIO di PIACENZA

lavoro

Nel procedimento iscritto al n. r.g. 16/2015 promosso da:

RICORRENTE

contro

INPS

CONVENUTO

il giudice designato

letti gli atti, a scioglimento della riserva che precede

RILEVATO

Il ricorrente, - di anni 82 alla data di presentazione della domanda amministrativa il 17.1.2014 - invoca il diritto all'assegno sociale ex artt. 3 comma 6 L. n. 335/1995 e 80 comma 19 della L. (finanziaria) n. 388/2000, a norma del quale ultimo "l'assegno sociale e le provvidenze economiche che costituiscono diritti soggettivi in base alla legislazione vigente in materia di servizi sociali sono concesse alle condizioni previste dalla legislazione medesima, agli stranieri che siano titolari di carta di soggiorno.." ovvero, oggi - per effetto del D.Lgs. n. 3/2007 (che ha modificato l'art. 9 del D.Lgs n. 286/1998) - permesso di soggiorno di lungo periodo.

All'uopo allega e documenta: di aver soggiornato legalmente in Italia, in via continuativa, per almeno 10 anni, come richiesto dall'art. 20 comma 10 D.L. n. 112/2008 (conv. nella L. n. 133/2008), esattamente dal 1998 allorché vi faceva ingresso con permesso di soggiorno per motivi familiari del quale è tuttora titolare; di non possedere alcuna fonte di reddito, tanto in Italia, quanto nel paese di origine (Marocco); che l'INPS denegava la richiesta di assegno sociale (anche in esito a ricorso amministrativo) per "mancanza di carta di soggiorno".

Chiede accertarsi e dichiararsi che la condotta dell'INPS, nel negargli l'assegno sociale perché privo del permesso di soggiorno di lungo periodo, l'ha discriminato, ordinare la cessazione del comportamento discriminatorio, ordinare il pagamento dell'assegno nell'importo già maturato dall'1.2.2014 al 31.12.2014 (euro 5.334,01) e maturando, adottare, ove ritenuto opportuno, un piano di rimozione volto ad evitare il reiterarsi della discriminazione con pubblicazione dell'emananda ordinanza sulla home page del sito internet dell'Istituto.

L'INPS chiede dichiararsi inammissibile il ricorso ovvero rigettarlo perché infondato in fatto e diritto.

RITENUTO

1

L'oggetto del giudizio è duplice: si tratta di verificare se il ricorrente abbia diritto alla prestazione invocata e se la negazione della prestazione l'abbia discriminato.

La tesi del ricorrente è che la negazione del diritto dimostri ex se un atto discriminatorio.

Di qui l'introduzione del giudizio nelle forme previste dagli artt. 44 D.Lgs. n. 286/1998 e 28 D.Lgs. n. 150/2011 (procedimento sommario di cognizione).

La domanda è ritualmente proposta.

A prescindere invero dalla (in)fondatezza (vedi infra) della allegata discriminatorietà, il vincolo di pregiudizialità logico giuridica voluto dal ricorrente (a torto o a ragione non importa) è sufficiente ad integrare connessione ex art. 34 c.p.c. delle due "cause", con conseguente applicabilità dell'art. 40 comma 4 c.p.c., essendo quella previdenziale/assistenziale e quella contro la discriminazione assoggettate a due differenti riti speciali.

Poiché entrambe le controversie sono di competenza del Tribunale di Piacenza, il cumulo di domande è procedibile con il rito speciale ex art. 28 D.Lgs n. 150/2011, atteso che la relativa controversia è di valore indeterminabile e, come tale, "maggiore" rispetto a quello (= euro 5.334,01 alla data di presentazione della domanda) della causa (previdenziale/assistenziale) da trattare con il rito ex artt. 409 ss. c.p.c..

D'altra parte, la trattazione e la decisione del ricorso nelle forme del procedimento sommario di cognizione non incide sull'attribuzione della regiudicanda al giudice del lavoro.

Altro è la forma del procedimento, altro è la competenza a giudicare, che in ragione della materia del contendere rimane stabilita dal combinato disposto degli artt. 442 e 413 c.p.c.

2

La direttiva UE n. 2011/98, nel prevedere un insieme di diritti per i lavoratori di paesi terzi che soggiornano regolarmente in uno stato membro, impone la parità di trattamento con i suoi cittadini (art. 12 par. 1 e 3 par. 1 lett. b) e c), tra l'altro (art. 12 cit. lett. e) in materia di sicurezza sociale, come definita nel regolamento CE n. 883/2004.

il ricorrente rientra nel campo di applicazione della direttiva ai sensi dell'art. 3 par. 1 lettera b) cit. in quanto, seppur regolarmente soggiornante "a fini diversi dall'attività lavorativa" gli è (era) "consentito lavorare", come esplicitamente prevede l'art. 30 comma 2 D.Lgs. n. 286 cit. in relazione al permesso di soggiorno per motivi familiari, che, appunto "consente .. lo svolgimento di lavoro subordinato o autonomo, fermi i requisiti minimi di età per lo svolgimento di attività di lavoro".

La prestazione richiesta è di sicurezza sociale per espressa previsione dell'art 3 comma 1 lett d) del Regolamento CE n. 883 cit., che contempla le prestazioni di vecchiaia e pertanto anche l'assegno sociale (trattandosi di beneficio erogato ai soggetti con più di sessantacinque anni di età).

Inoltre, tra le prestazioni di sicurezza sociale sono incluse anche quelle definite dall'art. 70 come "miste", perché da un lato hanno carattere assistenziale in quanto non sorrette da meccanismi contributivi e finanziate dalla fiscalità generale, dall'altro lato costituiscono diritti soggettivi perché i criteri e le condizioni per l'accesso sono regolati senza margini di discrezionalità delle Pubbliche Amministrazioni preposte. Tali prestazioni miste rientrano nell'ambito di applicazione del Regolamento alla ulteriore condizione che siano incluse nell'allegato X, inserito nel Regolamento applicativo CE n. 988/2009, il quale – per quanto concerne l'Italia – comprende appunto l'assegno sociale.

Nel suo contenuto sostanziale la direttiva n.98/2011 è chiara, precisa e dettagliata.

Ne deriva che, decorso inutilmente il termine previsto per il suo recepimento (31.12.2013), la stessa è applicabile - in particolare, per l'assegno sociale, nella specie rilevante - ai rapporti tra i cittadini di paesi terzi autorizzati a lavorare per un periodo superiore a sei mesi e le autorità dello stato membro, dovendosi, viceversa, disapplicare le disposizioni contrastanti dell'ordinamento giuridico interno, come la clausola ex art. 80 comma 19 della L. (finanziaria) n. 388/2000, che prescrive il possesso della carta di soggiorno, ora permesso di soggiorno di lungo periodo.

Pertanto, il diritto alla invocata prestazione di sicurezza sociale sussiste.

3

Non sussiste, invece, la pretesa discriminatorietà.

Secondo l'esponente il diniego della prestazione deriverebbe da uno dei fattori vietati dall'ordinamento (la nazionalità del richiedente).

È senz'altro vero che la discriminazione prescinde dalla intenzionalità soggettiva del comportamento, sicché a nulla rileva che l'INPS abbia violato la parità di trattamento avendo per errore applicato una norma nazionale, che, viceversa, avrebbe dovuto disapplicare.

Non è, invece, irrilevante che per l'art. 43 D.Lgs. n. 286 cit. l'atto o il comportamento siano discriminatori quando violino il diritto alla parità di trattamento "soltanto" per l'origine nazionale o etnica o la cittadinanza straniera del discriminato.

In ogni caso "compie un atto di discriminazione" (comma 2 lett. a) e c): "il pubblico ufficiale o la persona incaricata di pubblico servizio o la persona esercente un servizio di pubblica necessità che nell'esercizio delle sue funzioni compia od ometta atti nei riguardi di un cittadino straniero che, soltanto a causa della sua condizione di straniero ... lo discriminino ingiustamente"; "chiunque illegittimamente imponga condizioni più svantaggiose o si rifiuti di fornire l'accesso .. ai servizi sociali .. allo straniero regolarmente soggiornante in Italia soltanto in ragione della sua condizione di straniero ..".

Altresi, è rilevante che nella stessa fonte normativa UE (art. 12 par. 1 dir. n. 98 cit.) il diritto paritario alla protezione sociale sia collegato ad un *quid pluris* rispetto alla cittadinanza straniera, ossia la condizione di lavoratore soggiornante o soggiornante autorizzato al lavoro e che, a norma dell'art. 12 cit. par. 2, gli "Stati membri possono limitare la parità di trattamento", "limitando i diritti conferiti ai lavoratori di paesi terzi ai sensi del paragrafo 1, lettera e)", ossia, proprio i diritti nei "i settori della

sicurezza sociale definiti nel regolamento (CE) n. 883/2004”, come l’Italia risulta aver fatto con il requisito della residenza continuativa decennale prescritto dall’art. 20 comma 10 D.L. n. 112 cit..

Non esiste, dunque - nello stesso ordinamento sovranazionale - un diritto del cittadino straniero di fruire incondizionatamente delle prestazioni di sicurezza sociale.

Di conseguenza, riconoscere l’assegno sociale ai soli cittadini stranieri che hanno il permesso di soggiorno di lungo periodo non integra da parte dell’organo amministrativo preposto una discriminazione tra cittadini italiani e cittadini stranieri in quanto tali, bensì una violazione del diritto alla sicurezza sociale nei limiti in cui è positivamente stabilito dall’ordinamento giuridico interno e sovranazionale a favore dello straniero lavoratore o soggiornante autorizzato al lavoro ancorché privo di un titolo che ne connoti lo stabile radicamento nel territorio dello Stato ospitante.

Pertanto, incontestata la sussistenza del requisito reddituale e del requisito di residenza continuativa decennale, l’INPS deve dichiararsi tenuta alla corresponsione dell’assegno sociale nell’ammontare previsto per l’anno 2014 e per gli anni 2015 e 2016 in costanza dei requisiti previsti degli artt. 3 comma 6 L. n. 335/1995, 20 comma 10 D.L. n. 112/2008 (conv. nella L. n. 133/2008), 3 e 12 Dir. UE n. 98/2011.

Le spese di giudizio, liquidate in dispositivo, sono poste a carico dell’INPS, ma, stante la soccombenza solo parziale, previa compensazione nella metà.

PQM

Il Tribunale di Piacenza, in funzione di giudice del lavoro;

in parziale accoglimento del ricorso, dichiara che [redacted] ha diritto all’assegno sociale a norma degli artt. 3 comma 6 L. n. 335/1995, 20 comma 10 D.L. n. 112/2008 (conv. nella L. n. 133/2008), 3 e 12 Dir. UE n. 98/2011, per l’effetto dichiara tenuto l’INPS alla liquidazione e corresponsione della prestazione per l’anno 2014, con decorrenza dalla domanda amministrativa, nonché alla liquidazione e corresponsione di quelle ulteriori somme che, in costanza dei requisiti tutti previsti dagli artt. artt. 3 comma 6 L. n. 335/1995, 20 comma 10 D.L. n. 112/2008 (conv. nella L. n. 133/2008), 3 e 12 Dir. UE n. 98/2011 si renderanno dovute per le annualità successive, oltre interessi al saggio legale dal 121esimo giorno successivo alla domanda amministrativa;

rigetta nel resto;

condanna INPS a rifondere le spese di giudizio di [redacted] che, previa compensazione nella metà, liquida in complessivi euro 2.800,00, oltre rimborso forfettario spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge;

Si comunichi.

11.12.2016

il giudice
Filippo Ricci